

DETERMINA DIRIGENZIALE

DISTRETTO PROVINCIALE L'AQUILA

N° 403 del 14/03/2023

Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA PER L'ANNO 2023 PER ARTA ABRUZZO - DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 – CIG: ZA13A41212.
-----------------	--

Estensore	Roberta Incorvati
Responsabile del Procedimento	Virginia Lena
Posizione Organizzativa	Virginia Lena

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il Distretto Provinciale di L'Aquila, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, al fine di ottimizzare e velocizzare le stesse, in particolare quelle relative all'entrata e all'uscita del flusso documentale, ha la necessità di utilizzare un servizio di corrispondenza di tale flusso;

CONSIDERATO CHE è stato instaurato negli anni precedenti un rapporto con Poste Italiane S.p.a. relativo al servizio di corrispondenza ordinaria che comprende anche la notificazione degli atti giudiziari da parte dello scrivente distretto, in qualità di centro di riferimento per le analisi di sostanze stupefacenti;

CONSIDERATA l'affidabilità, l'efficienza e la puntualità dimostrate da Poste Italiane negli anni precedenti;

RITENUTO NECESSARIO attivare anche per l'anno 2023 il servizio di corrispondenza ordinaria degli atti distrettuali;

ACQUISISTA la richiesta con prot. n.10597 del 08.03.2023 a firma del Direttore del Distretto, Dott.ssa Virginia Lena, circa la necessità di affidare il servizio in questione (Allegato 1);

DATO ATTO CHE, al fine di determinare la procedura da adottare per la fornitura in questione, il RUP ha effettuato una valutazione sulla base dell'ammontare della spesa per il servizio in oggetto nell'anno precedente, per definire la soglia del prezzo in base alla quale scegliere la tipologia di affidamento da effettuare secondo le disposizioni normative;

DATO ATTO CHE l'entità della soglia per il servizio di cui trattasi è stata determinata in circa euro 3.500,00 iva compresa;

DATO ATTO CHE, in base all'entità della soglia, si è optato per effettuare l'affidamento



diretto;

RITENUTO, per le ragioni su esposte, di procedere all'affidamento diretto, tramite ordine diretto, del servizio oggetto del presente atto alla società Poste Italiane S.p.a.;

DATO ATTO CHE dalla verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, risulta la seguente annotazione, come da documento allegato (Allegato 2):
“Con modello di segnalazione A acquisito al prot. ANAC al n.22561 del 19.03.2019, la Stazione Appaltante “Abbanoa S.p.A.” ha comunicato che, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 6.02.2019, ha disposto la risoluzione del contratto relativo ai “Servizi di Predelivery e Delivery delle fatture”, in danno dell’O.e. “Poste Italiane S.p.A.”, per grave inadempimento contrattuale”;
“La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, c.10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 861 del 2.10.2019 e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”;
“Con nota del 12.07.2019, prot. Autorità n. 56632, l’O.e. “Poste Italiane S.p.A.” (97103880585) ha comunicato all’Autorità di aver promosso un giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Cagliari – Sez. II – R.G. n. 4404/2019, avente ad oggetto la contestazione dell’illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dalla S.A. “Abbanoa S.p.a.”, nonché la richiesta di risoluzione del contratto d’appalto per colpa della S.A. ed il risarcimento dei danni subiti e subendi.”

CONSIDERATO CHE il suddetto casellario informatico istituito da ANAC ha la finalità di fornire notizie utili sugli operatori economici e mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un repertorio di informazioni utile ad orientare le scelte attinenti alla partecipazione alla gara degli operatori concorrenti e visto che la suddetta annotazione, come riportato nella stessa, non incide sull’esclusione dell’impresa dall’affidamento, si ritiene di affidare la fornitura prescindendo dall’annotazione stessa e riservandosi di stipulare il contratto per il servizio in questione esclusivamente ad esito regolare dei restanti controlli prescritti dalla normativa



vigente;

DATO ATTO CHE sono state condotte e hanno dato esito positivo le verifiche ai sensi di legge previste per gli affidamenti sotto soglia relative alla società Poste Italiane S.p.a. in ordine alla procedura di cui trattasi (agli atti);

PRESO ATTO CHE l'operatore economico ha reso in autocertificazione la dichiarazione ex art.80 D. Lgs. n.50/2016 e ex art. 53 c. 16 ter del D.Lgs 165/2001, che si allega al presente atto, in quanto parte integrante, acquisita al protocollo con n.11441 del 13.03.2023 (Allegato 3);

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” (comma 1)*, specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....” (comma 2)* *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a);*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge L. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) in base al quale la soglia minima oltre la quale scatta l'obbligo di ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi è innalzata da € 1.000 a € 5.000;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita



piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO CHE, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, si può effettuare l'affidamento diretto anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO l'art.37 del D.Lgs. 50/2016 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

VISTO CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo, Capo III, art. 29, comma 3, "Acquisti diretti di importo inferiore a 3.000 euro" (IVA esclusa);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2023-2025;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2023-2025 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:



- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: “per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...”;

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 84 del 01.02.2023 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture per l'anno 2023;

VISTO l'impegno contabile n. 2023/1/182/1 sul capitolo 01.11.1.03.300.0 “Postali e Bancarie” del bilancio finanziario 2023 relativo all'assegnazione delle somme al Distretto di L'Aquila per l'affidamento del servizio in questione;



ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul succitato impegno a sub-impegnare la somma di € 3.500,00 esente iva per l'affidamento del servizio di cui trattasi nel presente atto;

DATO ATTO che si tratta di un affidamento per il quale non è necessario condurre accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e per il quale non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti relativi alla regolarità contabile della società Poste Italiane S.p.a. con interrogazione INAIL protocollo n. 36744755 - data richiesta il 08.02.2023 - scadenza validità al 08.06.2023, acquisita al protocollo n. 0008292 del 23.02.2023 (Allegato 4);

DATO ATTO che è stata acquisita la comunicazione - variazione coordinate bancarie di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 (agli atti);

RITENUTO di individuare nella mia persona, Dott.ssa Virginia Lena, il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse da parte del RUP che è anche il firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta



della stazione appaltante....”;

TUTTO CIO’ premesso, le premesse si considerano parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- 1. DI AFFIDARE** la fornitura del servizio di corrispondenza ordinaria per lo scrivente distretto per l’anno 2023 a Poste Italiane S.p.a. – Viale Europa n. 190 – 00144 Roma – P.I.01114601006 - C.F. 97103880585;
- 2. DI SUB - IMPEGNARE** la somma di € **3.500,00** esente Iva che trova copertura finanziaria al capitolo 01.11.1.03.300.0 “Postali e Bancarie” – **impegno 2023/1/182/1** del bilancio finanziario 2023;
- 3. DI DARE ATTO** che il codice identificativo CIG per la presente fornitura è il seguente: **ZA13A41212**;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 14/03/2023

LENA VIRGINIA / InfoCamere S.C.p.A.

